

ALLEGATO B

NORME DI TUTELA DEI VALORI NATURALI INDIVIDUATI NEL BIOTOPO "BOSCO DI PRADIZIOLO"

Titolo 1 - Generalità


Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le presenti norme, redatte ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e successive modificazioni, si applicano all'area compresa all'interno del perimetro del Biotopo denominato "Bosco di Pradiziolo".

Art. 2 - Perimetro

1. La Rappresentazione cartografica su base CTRN alla scala 1:10.000 del perimetro del biotopo costituisce Allegato A. Il perimetro rappresentato nell'allegato A può essere descritto distinguendo 4 tratti:

- A. a Nord, il bordo della rotabile a fondo naturale (escluso il sedime)
- B. a Est, il bordo della rotabile a fondo naturale (escluso il sedime)
- C. a Sud, il limite della pc. 503/8 FG 5 esclusa
- D. a Ovest, il bordo della rotabile a fondo naturale (escluso il sedime)



Art.3 - Finalità e obiettivi generali

1. Le norme di tutela di cui al presente atto sono necessarie alla conservazione dei valori naturalistici individuati nel biotopo, nel rispetto delle seguenti finalità:

- a) la tutela degli habitat e degli habitat di specie indicati nella relazione scientifica redatta dal Servizio Biodiversità, che è resa disponibile sul sito istituzionale della Regione;
- b) il contenimento del disturbo di origine antropica.

2. Oggetto delle norme di tutela sono:

- a) le disposizioni di gestione degli elementi oggetto di conservazione, di cui al Titolo 2;
- b) gli interventi di tutela, ripristino e progettazione di condizioni ecologiche favorevoli alle emergenze naturalistiche, di cui al Titolo 3;
- c) la sostenibilità delle attività agro-silvo-pastorali, di cui al Titolo 4;
- d) la fruizione compatibile con le esigenze di conservazione di cui al Titolo 5.

Titolo 2- Disposizioni specifiche per gli elementi di conservazione

Art. 4 - Introduzione di specie vegetali e animali

1. All'interno del biotopo sono vietati:

- a) l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone ad eccezione delle colture agrarie sulle superfici già coltivate alla data di entrata in vigore delle presenti norme di tutela e fermo restando quanto previsto al successivo art. 8;

b) il rilascio di esemplari di qualsivoglia specie animale domestica o selvatica, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 11 del DPR 357/97 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

Art. 5 - Tutela delle specie vegetali e animali

1. Nell'attività di gestione è promossa la tutela della flora e della fauna, con particolare attenzione alla conservazione dei Chiropteri.

2. La raccolta delle specie di flora e di fauna è regolamentata dal decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 74 (Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)). I proprietari dei fondi o chi ne ha titolo legittimo hanno facoltà di vietare la raccolta di flora mediante l'apposizione di idonee tabelle secondo le modalità previste all'art. 8 del medesimo Regolamento.

3. È consentito l'esercizio dell'attività venatoria nei modi e tempi consentiti dalla normativa vigente di settore.

4. È vietato disturbare, catturare, trattenere e/o uccidere le rimanenti specie di animali, fatte salve le attività svolte all'interno di progetti scientifici, di ricerca o di studio approvati dal Servizio regionale competente in materia di biodiversità. È fatto salvo quanto previsto all'art. 11 del DPR 357/97 per la raccolta o cattura di specie di flora e fauna tutelate dalla direttiva 92/43/CEE.

5. Nessun limite è posto alla raccolta delle specie di flora alloctona invasiva.

6. Gli interventi di controllo delle specie di fauna alloctona invasiva sono consentiti previo parere vincolante del Servizio regionale competente in materia di biodiversità.

7. La raccolta dei funghi è consentita unicamente da parte dei titolari e conduttori dei fondi, secondo le previsioni di cui all'art. 5 della LR 25/2017.

Titolo 3 - Disciplina delle trasformazioni

Art. 6 - Edificabilità e movimenti terra

1. Sono vietati:

a) l'esecuzione di ogni nuovo intervento edificatorio o infrastrutturale;

b) la costituzione di fondi stradali realizzati tramite asfalti o calcestruzzi;

c) gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità se non strettamente funzionali all'attività agricola sulle superfici a seminativo e/o alle attività gestionali del biotopo previste da un progetto su cui si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8 della predetta LR 46/1992;

d) interventi di drenaggio anche tubolare sotterraneo.

2. Le deroghe ai divieti di cui al comma 1 sono autorizzate dal Servizio regionale competente in materia di biodiversità entro novanta giorni dalla domanda, previo parere del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8 della predetta LR 46/1992.

Art. 7 – Interventi privi di rilevanza urbanistica

1. La proprietà mantiene il diritto di controllare i principali accessi pedonali mediante apposizione di cancelli, mentre il restante perimetro del biotopo potrà essere delimitato esclusivamente mediante siepi costituite da specie vegetali autoctone posizionate in modo tale da consentire il libero passaggio della fauna.

2. Sono consentiti gli allestimenti di transetti e ripari temporanei finalizzati al monitoraggio scientifico, unicamente se previsti da un apposito progetto sul quale si sia già espresso favorevolmente il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8 della predetta LR 46/1992 e previo assenso dei proprietari dei fondi.

3. È vietato realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali ad esempio chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre, altane di caccia.

Titolo 4 - Attività agro-silvo-pastorali

Art. 8 - Attività agricola

1. È consentito il mantenimento della destinazione agricola nelle aree già interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione del biotopo.

2. Non è in alcun caso ammesso il nuovo impianto di colture legnose quali frutteti e vigneti. È ammesso l'impianto di pioppeto unicamente utilizzando cloni Marssonina resistenti certificati che non necessitano di trattamenti fitosanitari con prodotti di sintesi e con costituzione di una fascia tampone inerbita con specie autoctone di 15 m a tutela della biocenosi forestale. Detta fascia tampone dovrà essere mantenuta mediante non più di uno sfalcio all'anno.

3. È ammessa la manutenzione delle scoline esistenti, con taglio della vegetazione ed eventuale risagomatura delle sponde da effettuarsi esclusivamente nel periodo 15 agosto – 31 gennaio. Gli interventi di risagomatura e/o di sfalcio dovranno essere effettuati a rotazione e a sponde alterne in modo da garantire ogni anno la presenza di porzioni non modificate e non falciate in misura almeno pari al 40% della superficie totale.

Art. 9 - Gestione della biocenosi forestale

1. La gestione della biocenosi forestale è rivolta alla conservazione di composizione e struttura con particolare riferimento agli edifici arborei che presentino fori o cavità di qualsiasi forma e dimensione, nonché alla prevenzione e limitazione della diffusione di specie vegetali aliene invasive.

2. Nel biotopo non è ammesso alcun utilizzo selvicolturale. La biocenosi forestale è destinata alla libera evoluzione, fatti salvi eventuali interventi di eradicazione e/o gestione di specie vegetali aliene invasive.

3. È comunque sempre vietato intervenire sugli alberi vetusti e di grandi dimensioni, anche qualora già morti, a terra o in piedi. Detti esemplari dovranno essere in ogni caso lasciati in loco. Nel solo caso in cui la presenza di singoli alberi morti costituisca concreta minaccia ai siti di presenza dei chiropteri, è possibile intervenire previo parere del Servizio regionale competente in materia di biodiversità.

Art. 10 - Pascolo

1. Il pascolo, anche in forma vagante, non è consentito.

Titolo 5 - Disciplina della fruizione

Art. 11 - Accessibilità

1. All'interno del biotopo è ammesso il transito pedonale, previa autorizzazione scritta rilasciata dai proprietari dei fondi, unicamente:

a) per finalità di ricerca scientifica, nell'ambito di progetti autorizzati dal Servizio regionale competente in materia di biodiversità previo parere del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8 della predetta LR 46/1992;

b) nell'ambito dell'esercizio dell'attività venatoria secondo le normative vigenti;

c) per realizzazione di reportage fotografici o video-documentazione purché tali attività non arrechino disturbo alla fauna.

2. È vietato:

a) istituire aree di addestramento cani all'interno del perimetro;

b) l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli a motore ad esclusione dei mezzi di vigilanza e soccorso nell'esercizio delle proprie funzioni e dei mezzi impiegati per le operazioni gestionali del biotopo e per attività agricole e forestali.

3. Eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 2 punto b) sono autorizzate per scopi di ricerca scientifica dal Servizio competente in materia di biodiversità entro novanta giorni dalla domanda, previo assenso del proprietario.

Art. 12 - Fuochi

1. È vietato accendere fuochi o bruciare residui vegetali.

2. Eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1 sono autorizzate dal Servizio competente in materia di biodiversità entro novanta giorni dalla domanda, previo assenso del proprietario e parere favorevole del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8 della predetta LR 46/1992.

Art. 13 - Abbandono di rifiuti

1. È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e in qualsiasi quantità.

Titolo 6 – Sanzioni

Art. 14 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni penali, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 comma 2, si applica la sanzione di cui ai commi 1, 2 e 2 bis dell'articolo 65 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) e successive modificazioni.

2. Fatte salve le sanzioni penali, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 5 comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'art. 14 comma 6 della legge regionale 25/2017.

3. Fatte salve le sanzioni penali, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, dall'articolo 5 comma 4, dall'articolo 6 comma 1, dall'articolo 7 comma 3, dall'articolo 8 comma 2, dall'articolo 9 commi 2 e 3, dall'articolo 10 comma 1, dall'articolo 11 comma 2, dall'articolo 12 comma 1, nonché dall'articolo 13 comma 1 del presente atto si applica la sanzione prevista all'articolo 39 comma 4 della legge regionale 42/1996. Ai sensi dell'articolo 39, comma 5, della legge regionale 42/1996 chiunque esegua lavori, opere o manufatti, in violazione delle norme di tutela previste dall'articolo 4, comma 2, è altresì tenuto alla riduzione in pristino secondo modalità tecniche stabilite dall'Organo gestore.

4. La sanzione di cui all'articolo 39 comma 4 della legge regionale 42/1996, si applica, altresì, per le attività disciplinate dalle presenti Norme di tutela, ma effettuate in assenza delle previste autorizzazioni o pareri.

5. Ai sensi dell'articolo 40 della sopracitata legge regionale 42/1996, all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo provvede il Corpo forestale regionale e gli altri organi individuati dall'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.

VISTO : IL PRESIDENTE